



COMUNE DI MANTOVA

Via Roma, 39 - 46100 Mantova
P.IVA 00189800204

**Studio di Ingegneria
NABACINO ING. NICOLA**

Sede: Corso Umberto I, 75 - 46100 Mantova
Tel. 0376-1850493 - Fax.0376-1999856
PEC. nicola.nabacino@ingpec.eu
C.F. NBCNCL68H06E897D - P.IVA 01824670200
Albo Ing. MN Sez. A - n°981

TIPO PROGETTO

- STUDI
 PRELIMINARE
 DEFINITIVO
 ESECUTIVO

TECNICO INCARICATO

Ing. Nicola Nabacino

TITOLO PROGETTO

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

UBICAZIONE

COMUNE DI MANTOVA

N° COMMESSA

TITOLO DOCUMENTO

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

SCALA

FILE

N° DOCUMENTO

04

REVISIONE

Indice

Titolo I – PRINCIPI GENERALI	4
ARTICOLO 1 – FINALITÀ E CONTENUTI	4
ARTICOLO 2 – ELABORATO CARTOGRAFICO.....	4
ARTICOLO 3 – DEFINIZIONI.....	5
Titolo II – RETICOLO IDRICO DEL TERRITORIO COMUNALE.....	9
ARTICOLO 4 - INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO.....	9
ARTICOLO 5 - COMPETENZE	10
Titolo III - FASCE DI RISPETTO IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA	12
ARTICOLO 6 - CRITERI	12
ARTICOLO 7 – INDIVIDUAZIONE FASCE DI RISPETTO	12
ARTICOLO 8 - DELIMITAZIONE FASCE AD ALTO GRADO DI TUTELA.....	13
ARTICOLO 9 - DELIMITAZIONE FASCE A SALVAGUARDIA.....	13
Titolo IV - NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D’ACQUA.....	14
ARTICOLO 10 – ATTIVITÀ VIETATE	14
ARTICOLO 11 - ATTIVITÀ SOGGETTE A CONCESSIONE.....	15
ARTICOLO 12 - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INTERFERENTI CON IL RETICOLO IDRICO MINORE.....	17
ARTICOLO 13 – SOTTOPASSI	19
ARTICOLO 14 - GRIGLIE	19

ARTICOLO 15 - ARGINI	19
ARTICOLO 16 - CANALIZZAZIONI AGRICOLE - FOSSI E SCOLINE	20
ARTICOLO 17 – VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D’ACQUA	20
ARTICOLO 18 - SCARICO IN CORSO D'ACQUA	20
ARTICOLO 19 – CORSI D’ACQUA NON APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO ...	21
Titolo V - NORME DI TUTELA DELLE FASCE DI RISPETTO IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA.....	23
ARTICOLO 20 - ATTIVITÀ VIETATE	23
ARTICOLO 21 - ATTIVITÀ SOGGETTE A NULLA OSTA IDRAULICO	24
ARTICOLO 22 – ACCESSO ALLE FASCE DI RISPETTO	25
ARTICOLO 23 – OBBLIGHI DEI PROPRIETARI FRONTISTI.....	26
Titolo VI - AUTORIZZAZIONI.....	27
ARTICOLO 24 – RILASCIO DI NULLA OSTA IDRAULICO/CONCESSIONE A FINI IDRAULICI.....	27
ARTICOLO 25 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO COMUNALE DI RILASCIO NULLA OSTA / CONCESSIONE	30
Titolo VII – DISPOSIZIONI FINALI	35
ARTICOLO 26 – OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DEI MANUFATTI POSTI SUI CORSI D’ACQUA E NELLE FASCE DI RISPETTO	35
ARTICOLO 27 – DANNI.....	36
ARTICOLO 28 – SANZIONI	36
ARTICOLO 29 – RIPRISTINO A SEGUITO DI VIOLAZIONE IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA.....	36

ARTICOLO 30 – RICHIESTE DI SDEMANIALIZZAZIONE	37
ARTICOLO 31 – MODIFICHE NORMATIVE E CARTOGRAFICHE	37
ARTICOLO 32 – NORMA TRANSITORIA E CONTRADDITTORIO	37
ARTICOLO 33 – INTEGRAZIONI E PRECISAZIONI RIGUARDANTI IL RETICOLO PRINCIPALE	38
ARTICOLO 34 – NORMATIVA ANTIMAFIA.....	38
ART.35 - RICHIESTE DI RIMBORSO CANONI PER CONCESSIONI DI POLIZIA IDRAULICA.....	39
ART.36 - AGGIORNAMENTI	40

Titolo I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Finalità e contenuti

1.1 Le presenti norme disciplinano gli interventi riguardanti la gestione e la trasformazione del reticolo idrico del territorio comunale e delle relative fasce di rispetto, al fine di perseguire la salvaguardia degli equilibri idrogeologici ed ambientali e la protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni.

1.2 In particolare, le presenti norme definiscono:

- a) il reticolo idrico ricadente nel territorio comunale, come individuato negli elaborati cartografici;
- b) le relative fasce di rispetto, quali individuate al successivo Titolo III;
- c) gli indirizzi progettuali per gli interventi di manutenzione, modificazione e trasformazione inerenti il reticolo idrico;
- d) le attività vietate o consentite, previa autorizzazione provvisoria / concessione sul reticolo idrico e nulla osta nelle relative fasce di rispetto;
- e) le procedure di autorizzazione provvisoria / concessione;
- f) l'attività di polizia idraulica;
- g) le esigenze di manutenzione, riqualificazione e tutela della risorsa idrica e delle caratteristiche paesistico-ambientali ad essa correlate.

1.3. Le attività di Polizia Idraulica dovranno essere svolte in ottemperanza del DGR N. XI4037 del 14/12/2020 “Riordino dei reticoli idrici di regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica” e della L.r. 15 marzo 2016 - n. 4 “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua”, ed in particolare dell’ ALLEGATO D del DGR N. XI4037 del 14/12/2020 - CRITERI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE. e all’ ALLEGATO E del DGR N. XI4037 del 14/12/2020 - LINEE GUIDA DI POLIZIA IDRAULICA e s.m.i.

Articolo 2 – Elaborato cartografico

Costituisce elaborato cartografico per l'applicazione delle disposizioni contenute nelle presenti norme la “Planimetria di individuazione del reticolo idrico minore di competenza

comunale" (n. 1 planimetria formato A0 scala 1:12.000 e n. 5 planimetrie formato A0 scala 1:5.000)".

Articolo 3 – Definizioni

3.1 Ai fini dell'applicazione delle presenti norme è stata adottata la terminologia contenuta nella normativa vigente, ed in particolare:

3.1.1. Demanio idrico: ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...». Pertanto fanno parte del Demanio dello Stato tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144. Comma 1, D.Lgs. n. 152/2006). Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici. Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:
- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

3.1.2. Alveo di un corso d'acqua: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo. La Corte di Cassazione

Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701, ha stabilito che: «fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima».

3.1.3. Polizia idraulica: attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità Idraulica, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

3.1.4. Concessione demaniale: è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del r.d. 523/1904 e del R.R. 3/2010 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali. È preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario. Concessioni che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultino ancora intestate a più utenti manterranno la loro efficacia sino al raggiungimento del termine di scadenza. Qualora si intenda procedere al loro rinnovo sarà opportuno individuare un unico intestatario. Si distinguono due tipologie di concessioni:

3.1.4.1. - Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. È soggetta al pagamento del canone demaniale e raddoppiato secondo le modalità indicate nell'allegato F dell'aggiornamento alla Delibera n.1615- Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei

canoni di polizia idraulica - Aggiornamento della D.G.R.. 15 dicembre 2021 n. XI/5714 e dei relativi allegati tecnici - Seduta di Giunta numero 47 del 18 dicembre 2023 e successivi aggiornamenti.

3.1.4.2. - Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). È soggetta al pagamento del solo canone demaniale.

3.1.5. Nulla-osta idraulico: è il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.

Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc). Non soggetta al pagamento di canone demaniale.

3.1.6 Autorizzazione provvisoria: è il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

3.1.7. Parere di compatibilità idraulica: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un'area demaniale o fasce di rispetto di un corso d'acqua, necessariamente redatta da tecnico abilitato di documentata esperienza in materia idraulica. Il parere di compatibilità idraulica, in quanto tale, non dà alcun titolo ad eseguire opere ma costituisce unicamente una valutazione tecnica endoprocedimentale.

3.1.8. - invarianza idraulica: principio in base al quale le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione; è necessariamente valutata attraverso un calcolo idraulico redatto da un tecnico abilitato di documentata esperienza in materia idraulica.

3.1.9. - invarianza idrologica: principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle

non sono maggiori di quelli preesistenti all'urbanizzazione; è necessariamente valutata attraverso un calcolo idraulico redatto da un tecnico abilitato di documentata esperienza in materia idraulica.

3.1.10 - drenaggio urbano sostenibile: sistema di gestione delle acque meteoriche urbane, costituito da un insieme di strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni di allagamento urbano, a contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il controllo alla sorgente delle acque meteoriche e a ridurre il degrado qualitativo delle acque. La sostenibilità è necessariamente valutata attraverso un calcolo idraulico redatto da un tecnico abilitato di documentata esperienza in materia idraulica.

Titolo II – RETICOLO IDRICO DEL TERRITORIO COMUNALE

Articolo 4 - Individuazione del reticolo idrico

4.1 Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. VI/7868 del 25/01/02, n° 7/13950 del 01/08/2003 e s.m.i., del DGR N. XI4037 del 14/12/2020 “Riordino dei reticoli idrici di regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica” e della L.R. 15 marzo 2016 - n. 4 “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua”, il reticolo idrico ricadente nel territorio comunale è costituito dal **reticolo idrico principale**, dal **reticolo idrico di bonifica** e dal **reticolo idrico minore**.

4.2 Appartengono al **reticolo idrico principale** i corsi d’acqua di cui all’allegato A e B della D.G.R.. 15 dicembre 2021 n. XI/5714 e s.m.i., come rappresentati con apposito segno grafico nell’elaborato cartografico di cui all’art. 2.

4.3 Appartengono al **reticolo idrico di bonifica** i corsi d’acqua di cui all’allegato C della D.G.R.. 15 dicembre 2021 n. XI/5714 e s.m.i., come rappresentati con apposito segno grafico nell’elaborato cartografico di cui all’art. 2.

4.4 Appartengono al **reticolo idrico minore**, per differenza, tutte le acque superficiali riunite in un corso d’acqua che non appartengono al reticolo idrico principale o a quello di bonifica e non sono individuati come canali privati ai sensi della D.G.R.. 15 dicembre 2021 n. XI/5714 e s.m.i..

Nota: i “corsi d’acqua non compresi nel Reticolo Idrico Principale (Allegato A) e nel Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica (Allegato C) attualmente esistenti, con portata perenne o discontinua, aventi funzione idraulica rilevante e/o valenza ambientale di pregio NON già identificati sia nelle mappe del Cessato Catasto dei Terreni, che del nuovo Catasto Terreni vigente (NCTR) come aree e particelle d’acqua senza numero di mappa” sono assoggettati alle stesse regole del Reticolo Idrografico Minore fatta salva l’applicazione dei canoni. Vista la funzione pubblica, tali corsi d’acqua sono stati inseriti nel Reticolo Idrico Minore. L’inserimento di ulteriori canali nel RIM, sarà valutato di comune accordo con le Autorità Regionali competenti.

4.5 In sede di prima applicazione delle presenti norme, il reticolo idrico minore è quello rappresentato con apposito segno grafico ed individuato in legenda come RIM nell'elaborato cartografico di cui all'art. 2.

4.6 In conseguenza delle modifiche a cui è stato sottoposto il territorio comunale, la presenza di un corso d'acqua avente le caratteristiche precedentemente descritte, anche se non rappresentato nell'elaborato cartografico di cui al precedente art. 2, obbliga chiunque intenda effettuare qualsiasi intervento sul corso d'acqua medesimo e relative fasce di rispetto a segnalare preliminarmente tale presenza ai competenti Uffici comunali, per i successivi aggiornamenti cartografici e l'applicazione delle presenti norme.

4.7 L'eventuale esclusione di corsi d'acqua dall'applicazione delle presenti norme potrà avvenire solo nel caso in cui gli stessi non presentino le caratteristiche di acqua pubblica, secondo la procedura individuata al seguente art. 33.

Articolo 5 - Competenze

5.1 La manutenzione ordinaria dei canali rappresentati in legenda come Reticolo Consorzio di Bonifica nell'allegato cartografico di cui all'art. 2 è a carico del Consorzio di Bonifica competente, in quanto funzionale alla distribuzione irrigua in gestione allo stesso.

5.2 Ai sensi delle disposizioni vigenti e per l'applicazione delle presenti norme, le competenze sul reticolo idrico minore ricadente nel territorio comunale sono attribuite all'Amministrazione Comunale, per i corsi d'acqua demaniali e non, appartenenti al reticolo idrico minore. La manutenzione dei canali demaniali è in capo all'Amministrazione Comunale, la manutenzione dei canali privati è in carico ai proprietari.

5.3 La rete costituita da canali secondari, derivazioni e colatori campestri che si diparte dal reticolo principale e minore e definita come "alvei privati" ai sensi del DGR N. XI4037 del 14/12/2020, va intesa come rete irrigua di servizio e di scolo di esclusiva competenza dei soggetti proprietari e/o utilizzatori.

5.4 Il Comune, in quanto autorità competente sul RIM esprime parere di compatibilità idraulica che comprende la verifica del rispetto dell'invarianza idraulica ed idrologica degli interventi che interferiscono col reticolo idrico minore e le fasce di rispetto e rilascia i seguenti atti:

- concessioni nelle aree di proprietà demaniale;

- nulla osta per interventi su canali privati appartenenti al RIM e relative fasce di rispetto.

5.5 In caso di mancata manutenzione da parte dei proprietari di canali privati, il Comune si riserva, in prima istanza di ingiungere i soggetti interessati a provvedere entro un congruo termine. Trascorso inutilmente detto termine il Dirigente competente emette ordinanza di attuazione della manutenzione. Decorso il termine entro cui provvedere, il competente Dirigente può procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Titolo III - FASCE DI RISPETTO IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

Articolo 6 - Criteri

6.1 Su ambedue le sponde dei corsi d'acqua è istituita una fascia di rispetto tenendo conto:

- a) delle aree storicamente soggette ad esondazioni;
- b) delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- c) della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, tutela, fruizione, conservazione e riqualificazione ambientale.

6.2 Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria. Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato del 1° giugno 1988 e Cassazione del 24 settembre 1969, n. 2494)

6.3 Le distanze dai corsi d'acqua tominati/intubati devono intendersi misurate simmetricamente rispetto all'asse dell'elemento idrografico individuato. Nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l'area demaniale, la distanza va calcolata dal confine catastale indicato in mappa.

6.4 La fascia di rispetto, oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale e garantire l'assetto idrogeologico del territorio, servirà a garantire la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche, facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse.

Articolo 7 – Individuazione fasce di rispetto

7.1 Lungo i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico del territorio comunale sono istituite le seguenti fasce di rispetto, su ambedue le sponde, distinte in:

- a) **fascia ad alto grado di tutela**, di inedificabilità assoluta, per fabbricati e scavi;

b) **fascia a salvaguardia**, per piantagioni, siepi e movimenti del terreno.

7.2 Le ampiezze delle fasce di rispetto eventualmente riportate in cartografia, sono individuate con segni grafici convenzionali, che rappresentano, nella scala della cartografia, la fascia stessa. Le distanze da rispettare devono essere calcolate quindi con misure dirette in sito, sulla base degli artt. 6, 8 e 9

Articolo 8 - Delimitazione fasce ad alto grado di tutela

8.1 Lungo i corsi d'acqua del territorio comunale appartenenti al reticolo idrico ed indicati nell'elaborato cartografico di cui al precedente art. 2, è istituita una fascia di rispetto ad alto grado di tutela, su ambedue le sponde, della larghezza di **metri 10,00**.

8.2 La fascia ad alto grado di tutela è ridotta a **metri 5,00** per i tratti di canale ricadenti nel perimetro del tessuto urbano consolidato (TUC) e per i tratti tombinati.

8.3 Negli ambiti individuati dal PGT come aree agricole a valenza paesaggistica, habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche, aree destinate a verde di mitigazione ambientale e di massima lungo i tratti dei corsi d'acqua di cui all'art. 52.1 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (DCP 10 del 28/03/2022 e s.m.i.), è istituita una fascia di tutela paesaggistico-ambientale di metri 20,00.

Articolo 9 - Delimitazione fasce a salvaguardia

Lungo i corsi d'acqua del territorio comunale appartenenti al reticolo idrico minore ed indicati nell'elaborato cartografico di cui al precedente art. 2, è istituita una fascia di rispetto a salvaguardia, su ambedue le sponde, della larghezza di **metri 4,00**.

Titolo IV - NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

Articolo 10 – Attività vietate

È fatto divieto assoluto di:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alteri il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente;
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per movimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- j) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- k) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- l) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- m) lo stabilimento di molini natanti.

Articolo 11 - Attività soggette a concessione e nulla osta.

11.1 Sul reticolo idrico minore, come individuato all'articolo 4, ai sensi degli artt. 97 e 98 del R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c) del R.D. 523/1904;
- d) le piantagioni delle aree soggette ad alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte ad un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disallveamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti.

Restano, inoltre, soggette a concessione la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere:

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;
- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrato, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- opere di regimazione e di difesa idraulica;
- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
- scavi e demolizioni;
- coperture parziali o tombinature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente;
- chiaviche.

11.2 Sono soggetti a nulla osta idraulico:

- la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;
- gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc);
- la piantumazione di alberi, arbusti o realizzazione di fasce tampone a distanza dal piede degli argini e loro accessori stabilita dalle discipline vigenti a distanza minore di metri quattro, garantendo comunque la possibilità di accesso ai fini manutentivi su almeno un lato del canale.

11.3 Interventi ammissibili con procedura d'urgenza. È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività. Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano

concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.

11.4 Per esigenze di tutela e di carattere idraulico, gli interventi consentiti includono anche la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere.

Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

Articolo 12 - Modalità di realizzazione degli interventi interferenti con il Reticolo idrico minore

12.1 Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua dovranno essere finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorirne la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite, privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica e garantire i principi di invarianza idraulica, invarianza idrogeologica, drenaggio urbano sostenibile.

12.3 Sono ammessi gli interventi volti al disinquinamento (purché utilizzino tecniche naturali e comunque compatibili con il regime fluviale), al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche ed alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

12.4 Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica, comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

12.5 I lavori di ripulitura e manutenzione dovranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente tenendo conto dell'eventuale presenza di specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

12.6 Tutti gli interventi devono essere realizzati assicurando il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle

sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

12.7 – Proprietari frontisti: Ai sensi del 2° comma dell'art. 58 del R.D. sono consentite “Le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo». Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art. 95 comma 1, «...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi”.

È, dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Secondo quanto stabilito dall'art. 12, R.D. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua. Per la realizzazione di tali interventi deve essere comunque richiesta l'autorizzazione all'Autorità Idraulica competente.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

Articolo 13 – Sottopassi

13.1 I sottopassi per l'attraversamento delle opere viarie dovranno garantire il mantenimento della sezione preesistente del corso d'acqua, evitandone restringimenti. La sezione dell'alveo a valle dell'attraversamento dovrà sempre risultare maggiore e/o uguale a quella di monte. I sottopassi dovranno essere dotati di idonei manufatti di imbocco e sbocco allo scopo di evitare rigurgiti, malfunzionamenti od erosioni delle sponde in corrispondenza della sezione di collegamento tra il nuovo e l'esistente.

13.2 Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica, questi manufatti dovranno essere dimensionati, oltre che in base alle specifiche esigenze idrauliche ed irrigue, anche in maniera da garantire l'ispezionabilità e il facile svolgimento delle operazioni di manutenzione periodica.

13.3 Di norma non potranno essere realizzati sottopassi mediante manufatti a "Botte a sifone", salvo impossibilità tecnica di soluzioni alternative, previa progettazione idraulica di dettaglio, e solo per casi di pubblica utilità.

Articolo 14 - Griglie

14.1 All'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati e/o tombinati dovranno essere posti elementi filtranti, o griglie, allo scopo di evitare l'ostruzione della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque.

14.2 Gli elementi filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non diminuire la sezione utile di deflusso.

14.3 La manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere la ripulitura degli elementi filtranti, in particolare dopo ogni eventuale piena.

14.4 La modifica del soggetto titolato alla manutenzione potrà avvenire solo mediante subentro.

Articolo 15 - Argini

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e la facilità di manutenzione della vegetazione.

Articolo 16 - Canalizzazioni agricole - fossi e scoline

16.1 Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

16.2 È vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

16.3 Gli interventi di sostanziale modifica e di riassetto di canalizzazioni agricole, anche se non appartenenti al reticolo minore, devono essere autorizzati ai fini idraulici.

Articolo 17 – Variazioni di tracciato dei corsi d'acqua

17.1 Fatto salvo quanto prescritto al precedente art. 11, in caso di variazioni di tracciato, il progetto deve riguardare anche la nuova fascia di rispetto.

17.2 Il soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione alla variante di tracciato deve provvedere ad ogni onere ed incombenza per ottenere la trascrizione della variazione nelle mappe e nei registri catastali. Dell'avvenuta trascrizione deve essere data comunicazione al Comune.

17.3 Nel caso di varianti di tracciato di corsi d'acqua demaniali, le aree delle nuove inalveazioni devono essere intestate al demanio idrico.

Articolo 18 - Scarico in corso d'acqua

18.1 Fatto salvo quanto prescritto dalle norme in materia di tutela delle acque (D. Lgs.152/06 e s.m.i.), il soggetto che intende effettuare uno scarico di acque, nei corsi d'acqua di cui all'articolo 4, dovrà presentare all'Ente competente idonea documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione quantitativa allo scarico.

18.2 La domanda di autorizzazione dovrà essere accompagnata da una relazione idrologica ed idraulica firmata da tecnico abilitato di documentata esperienza in materia idraulica, a dimostrazione dell'entità dello scarico e della compatibilità del ricettore a smaltire le portate scaricate.

18.3 Qualora lo scarico venga convogliato in un corpo idrico che risulti immissario di corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale e di bonifica di cui all'art.4.2 e 4.3, dovrà

essere richiesto preventivo parere all'Ente competente per la verifica sulla capacità di smaltimento delle portate scaricate.

18.4 Dovrà essere rispettato il più limitante dei seguenti casi:

- applicazione dei principi di invarianza idraulica e idrologica e drenaggio urbano sostenibile ed in particolare, dove applicabile, il Regolamento Regionale 23 novembre 2017 , n. 7 e s.m.i. - Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);
- applicazione dei limiti imposti dal P.T.U.A. che indica i seguenti parametri di ammissibilità:
 - 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
 - 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

18.5 Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione di flusso e si dovranno prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia e protezione dell'alveo) per evitare l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

18.6 Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche allo scarico di acque meteoriche.

18.7 È compito del richiedente l'autorizzazione allo scarico verificare la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate. Nel caso in cui il corpo idrico risulti insufficiente allo smaltimento delle portate scaricate e/o affetto da problemi idraulici, potranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi filtranti, ecc.) previa verifica della permeabilità dei terreni.

Articolo 19 – Corsi d'acqua non appartenenti al reticolo idrico

19.1 I proprietari dei terreni sui quali scorrono corsi d'acqua non appartenenti al reticolo idrico principale e di bonifica sono obbligati alla manutenzione dell'alveo del corso d'acqua e delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua stesso al fine di evitare danni all'alveo, agli argini ed alle rive, nonché ogni circostanza che possa in qualsiasi modo compromettere il corretto regime del corso d'acqua ed il regolare deflusso delle acque.

19.2 I proprietari dovranno assicurare il mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità, laddove questa risulti essere stata compromessa.

19.3 È vietato interrompere, impedire o alterare, con qualsiasi intervento, il deflusso superficiale delle acque senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

19.4 Tutti gli interventi sui corsi d'acqua anche non appartenenti al reticolo idrico minore sono comunque subordinati a preventiva comunicazione, con assunzione di responsabilità, al Comune e ad eventuale titolo abilitativo edilizio se previsto dalla normativa vigente.

Titolo V - NORME DI TUTELA DELLE FASCE DI RISPETTO IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

Articolo 20 - Attività vietate

Nelle fasce di rispetto di cui al Titolo III sono vietati i seguenti interventi ed attività:

- a) la realizzazione di nuove costruzioni, di ampliamenti di superficie coperta, di manufatti anche totalmente interrati;
- b) l'interclusione delle fasce stesse di rispetto;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) ogni tipo di impianto tecnologico, inclusi nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dalla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue (previa autorizzazione ambientale provinciale) nonché per le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e funzionali alle pratiche agricole meccanizzate ed alla realizzazione di opere di protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale caduta nei canali;
- e) i movimenti di terra e le operazioni di scavo che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica idraulica e/o ambientale, e di messa in sicurezza dal rischio idraulico e/o ambientale;
- f) l'abbattimento, l'eliminazione e/o l'asportazione di vegetazione arborea o arbustiva esistente, spontanea o messa a dimora, ad una distanza inferiore

a metri 4,00 dal ciglio di sponda, fatta eccezione e previa autorizzazione comunale, per i casi in cui l'intervento si renda indispensabile per esigenze manutentive al corso d'acqua;

- g) la realizzazione di muri e/o recinzioni salvo i disposti di cui all' art. 21;
- h) il deposito incontrollato di materiale di qualsiasi tipo;
- i) il pascolo e la permanenza del bestiame.

Articolo 21 - Attività soggette a nulla osta idraulico

21.1 Fermo restando il rispetto delle norme urbanistico-edilizie, nelle fasce di rispetto di cui al Titolo III sono eseguibili solo dopo rilascio di nulla osta idraulico da parte dell'Ente competente, salvo restando l'obbligo di ottenimento della concessione solo nel caso in cui l'intervento ricada in fascia di rispetto di proprietà pubblica (comunale o demaniale) i seguenti interventi:

- a) la realizzazione di opere per la difesa e regimazione idraulica, per le derivazioni e captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue;
- b) la posa di tubazioni e linee di servizi diversamente non localizzabili, previa verifica a seguito di studio di compatibilità dell'intervento;
- c) la posa di linee aeree e relativi pali e sostegni;
- d) le recinzioni costituite da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione, poste a distanza non inferiore a **metri 4,00** dal ciglio di sponda, mentre nei casi ricadenti all'interno del tessuto urbano consolidato (TUC), la distanza non dovrà essere inferiore a **metri 1,50**. Nell'eventuale atto di autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'Ente competente potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico e/o per interventi di interesse pubblico, senza sostenere costi sia per la rimozione che per l'eventuale ripristino che saranno quindi a carico del proprietario;
- e) la realizzazione di opere e manufatti necessari all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi pedonali o ciclabili o funzionali alle pratiche

- agricole meccanizzate, ed alla realizzazione di opere di protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale caduta nei canali;
- f) il deposito temporaneo di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, in base alle normative vigenti, e finalizzato all'esecuzione di lavori di manutenzione e sistemazione idraulica o di recupero ambientale;
 - g) gli interventi di rinaturalizzazione e/o valorizzazione ambientale con specie arboree ed arbustive autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo;
 - h) gli interventi di interesse pubblico o comunque destinati alla fruizione delle aree verdi limitrofe al corso d'acqua e del corso d'acqua stesso. È da considerarsi tale anche la realizzazione di piccoli ricoveri o strutture per la fruizione delle sponde solo qualora inseriti nell'ambito di interventi di interesse pubblico e caratterizzati da amovibilità. Nell'atto di autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà delle stesse, con l'indicazione che in ogni momento l'Ente competente potrà richiederne la rimozione;
 - i) gli interventi di sistemazione a verde, con percorsi ciclabili e/o pedonali, ma tali da non interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua.

21.2 Ogni progetto d'intervento dovrà essere realizzato secondo i criteri propri dell'ingegneria naturalistica, al fine di mantenere e recuperare i caratteri paesistico ambientali e ripristinare le funzioni cui è deputata la fascia di rispetto.

21.3 Per esigenze di tutela e di carattere idraulico, gli interventi consentiti includono anche la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e devono assicurare il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale.

21.4 I lavori di manutenzione dovranno essere eseguiti nel rispetto delle funzioni idrauliche, ambientali e paesaggistiche proprie delle fasce di rispetto.

Articolo 22 – Accesso alle fasce di rispetto

Lungo le sponde dei corsi d'acqua deve essere ovunque lasciato libero il passaggio per il personale dell'Ente competente e di chi opera per conto dello stesso, anche con mezzi

meccanici. Nessuno può intercludere neppure temporaneamente tale passaggio senza autorizzazione dell'Ente competente.

È consentito ridurre la fascia di rispetto per coltivazioni da 4 mt. a 2 mt. fermo restando che qualora l'operatore designato dovesse intervenire d'urgenza per ripristinare il regolare deflusso delle acque, purché non causato da negligenza del privato, sarà risarcito al proprietario l'eventuale danno culturale solo oltre una distanza di 4 mt. dall'alveo.

Articolo 23 – Obblighi dei proprietari frontisti

23.1 I proprietari, gli usufruttuari o i conduttori, dei fondi compresi entro il perimetro della fascia di rispetto devono:

- a) effettuare la manutenzione ordinaria delle rive e delle sponde dei corsi d'acqua provvedendo periodicamente alla decespugliazione ed alla potatura delle alberature presenti rimuovendo immediatamente le parti sfalciate o potate dall'alveo e dalle aree di rispetto;
- b) tener sempre bene efficienti e puliti i fossi e le rive che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nelle aste del reticolo;
- c) aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni;
- d) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua, che per impeto del vento o qualsivoglia altra causa, determinino interferenza con il corso d'acqua o l'area in fascia.

23.2 I frontisti sono responsabili per i danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui al precedente comma.

23.3 I lavori di manutenzione dovranno essere eseguiti nel rispetto delle funzioni idrauliche, ambientali e paesaggistiche proprie delle fasce di rispetto.

Titolo VI - AUTORIZZAZIONI

Articolo 24 – Rilascio di nulla osta idraulico/concessione a fini idraulici

24.1 Le richieste di nulla osta/concessione all'esecuzione degli interventi e delle opere ammissibili dovranno essere presentate all'Ente competente, ai sensi del precedente art.5.

24.2 Le richieste dovranno essere redatte secondo quanto previsto dai competenti Uffici e dovranno riportare in allegato gli elaborati richiesti dai medesimi Uffici, nonché attestazione che le opere non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.

24.3 La relazione idraulica-geologica che accompagnerà le richieste di nulla osta / concessione deve contenere la verifica di compatibilità del manufatto da realizzare, compreso il calcolo idraulico per accertare che la portata di massimo deflusso non venga modificata dal manufatto che si intende realizzare e che sia garantita l'invarianza idrologica intesa come mantenimento dei volumi di invaso a monte della sezione di progetto.

24.4 È inoltre di competenza del beneficiario del nulla osta / concessione assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere eseguite al fine di garantire la funzionalità delle opere idrauliche, il drenaggio superficiale, l'efficienza delle sponde. Al progetto delle opere deve essere allegata una dichiarazione specifica di impegno alla manutenzione. A tale dichiarazione sono subordinati gli atti autorizzativi.

24.5 Il nulla osta / concessione non darà mai luogo ad alcuna ragione d'indennizzo a favore del richiedente e suoi aventi causa in ordine a qualunque danno che potessero risentire i manufatti o gli edifici per la loro prossimità al canale e per il deflusso dell'acqua nel medesimo. Restano invece a carico del richiedente e suoi aventi causa tutti gli eventuali risarcimenti che dovessero trarre ragione da reclami per danni lamentati dall'Ente competente o da terzi a motivo dell'intervento realizzato.

24.6 Qualora l'area oggetto d'intervento ricada in zona sottoposta a vincolo paesistico il richiedente deve presentare apposita domanda di autorizzazione paesaggistica se previsto dalla normativa vigente.

24.7 Subconcessione - Così come riportato nella normativa vigente sovraordinata (art. 46 Codice della navigazione) “Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente”. Il Concessionario, dunque, non può mai sostituire a sé stesso un altro soggetto o “sub concedere” a sua volta senza l'espresso consenso dell'amministrazione.

24.8 Subingresso mortis causa - In caso di decesso del Concessionario gli eredi subentrano nella concessione, purché richiedano entro 180 giorni, a pena di decadenza del titolo concessorio, la conferma della concessione e la relativa voltura (modificazione dei soli estremi soggettivi della concessione). Qualora l'Autorità idraulica non ritenga opportuno confermare la concessione, essa si intenderà decaduta dal momento della morte del Concessionario. Gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione e l'Autorità idraulica potrà avanzare, nei confronti degli stessi, richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Nel caso di concessioni su beni demaniali rilasciate per l'utilità di un fondo o di un immobile queste si trasferiscono automaticamente in capo agli eredi. Per il periodo successivo alla decadenza della concessione, l'Autorità idraulica si rivolgerà a chi occupa sine titulo l'area demaniale. E' fatta salva la possibilità di presentare istanza di nuova concessione.

24.9 Modifica - La concessione può subire anche variazioni di natura oggettiva, che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone.

Tali modificazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Concedente, per volere di quest'ultima o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modificazione del bene demaniale per cause naturali).

24.10 Rinnovo - La concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto Concessionario almeno tre mesi prima della data di scadenza.

24.11 Rinuncia - Se il Concessionario rinuncia alla concessione:

- a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun subingresso;
- su richiesta del Concedente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale;

- Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.

24.12 Decadenza - La concessione decade in caso di:

- modificazioni delle opere/interventi da parte del soggetto Concessionario, non preventivamente autorizzate dal Concedente;
- diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Concedente;
- omesso pagamento del canone annuale;
- inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti.

La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dall'Autorità idraulica competente con apposito provvedimento (determina).

Su richiesta dell'Autorità idraulica competente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.

Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione L.R. sino all'effettivo abbandono dell'area.

24.13 Revoca - La concessione può essere revocata dall'Autorità idraulica competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. La concessione può altresì essere revocata nel caso il concessionario non adempia a quanto stabilito nel disciplinare di concessione (obblighi del concessionario). L'amministrazione concedente si riserva di effettuare verifiche sulla corretta esecuzione di quanto stabilito nel disciplinare di concessione e di revocare lo stesso in caso di inadempienza o ritardo, previa diffida.

- Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di revoca e ripristino dello stato dei luoghi.

24.14. Durata delle concessioni - Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di anni 30 (trenta), con possibilità di rinnovo della stessa, sia nel caso si tratti di opere realizzate da un soggetto privato che da un ente pubblico.

Rimane, comunque, a discrezione dell'Autorità Idraulica la valutazione di una diversa (minore) durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.

Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata, o comunque per un periodo superiore a quello previsto al primo capoverso.

Articolo 25 – Procedimento amministrativo comunale di rilascio nulla osta / concessione

25.1 Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 24, le richieste di nulla osta / concessione relative al reticolo idrico minore di competenza comunale, devono essere presentate al Comune secondo quanto indicato nella specifica modulistica predisposta dal Settore competente. Nel caso in cui venga presentata una richiesta per la realizzazione di opere edilizie, soggette pertanto a rilascio di titolo abilitativo, il rilascio del nulla osta/concessione costituisce endoprocedimento del procedimento edilizio stesso.

25.2 La domanda dovrà essere corredata da:

1) Relazione tecnica in cui sono esplicitati i seguenti contenuti:

- a) Descrizione delle opere oggetto della concessione;
- b) Luogo, dati catastali (foglio mappa e mappale);
- c) Nel caso di occupazione d'area il calcolo della superficie demaniale richiesta
- d) Motivazioni della realizzazione dell'opera;
- e) Caratteristiche tecniche dell'opera;

Nota: Nel caso di difese spondali si deve adottare una tipologia a scogliera; qualora si voglia proporre una soluzione diversa, deve essere dimostrata l'impossibilità di procedere con tecniche di ingegneria naturalistica e devono essere valutati, ai sensi della direttiva 4/99 dell'Autorità di bacino, gli effetti dell'intervento in progetto sulle modalità di deflusso della piena e sulle modifiche all'ecosistema spondale.

- f) In caso di interferenze idrauliche (scarichi, attraversamenti, etc) verifica di compatibilità idraulica firmata da un ingegnere, in ottemperanza alla direttiva dell'Autorità di Bacino del Po in data 11 maggio 1999, e che dimostri la preservazione e il recuperare gli equilibri idrogeologici ed ambientali propri dei corsi d'acqua e garantisca i principi di invarianza idraulica, invarianza idrogeologica, drenaggio urbano sostenibile.

g) Relazione geologica (opere di particolare rilevanza).

2) Elaborati grafici:

- a) Corografia 1:10.000 con evidenziato il tratto interessato dalle opere oggetto della concessione;
- b) Estratto mappa catastale con il posizionamento delle opere oggetto della concessione;
- c) Estratto PGT e/o certificato di destinazione urbanistica;
- d) Sezione trasversale al corso d'acqua ove vengono realizzate le opere oggetto della concessione;
- e) Sezione, pianta e particolari, in scala adeguata, delle opere oggetto della concessione;
- f) Profilo idraulico;
- g) Documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

3) Certificazioni allegate: nel caso di scarico: Certificazione dell'Amministrazione Provinciale, o copia conforme, di accettabilità dello scarico ai sensi dell'art.124, comma 7 del d.lgs.152/2006.

25.3 In caso di attraversamento di tubazioni al di sopra o al di sotto di un elemento del reticolo idrico minore sarà sufficiente da parte dell'ente gestore delle reti di sottoservizi trasmettere una planimetria, una sezione dell'attraversamento, relazione illustrativa che dimostrino l'esistenza di una distanza non inferiore a 50 cm tra i due elementi.

25.4 La documentazione tecnica dovrà essere sottoposta a parere all'autorità idraulica competente che gestisce il canale consortile/principale nel quale vengono scaricate le acque del tratto di RIM oggetto di intervento, solo nel caso di aumento o modifica delle portate idriche dei corsi d'acqua presenti nel RIM con successivo scarico nel RIB o RP.

25.5 Di seguito la procedura per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico.

A seguito di presentazione dell'istanza secondo i commi precedenti, il Comune in quanto autorità idraulica:

- 1) Comunica l'avvio del procedimento: nella comunicazione dell'avvio del procedimento devono essere indicati l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i rimedi

esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza e l'ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti

- 2) Verifica la completezza della documentazione: Il funzionario istruttore della pratica procede alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda (corografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica, pareri ambientali, parametri per il calcolo del canone.
- 3) Chiede integrazioni: se la documentazione non è completa chiede le integrazioni e queste dovranno pervenire entro i termini di legge fissando un termine per la nuova presentazione; se la domanda è completa, prosegue l'iter
- 4) Caso del provvedimento di diniego: nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis, legge 241/90 e ss.mm.ii.; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;
- 5) Caso di istanze di concessione di particolare importanza: qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo e quando si intende accertare l'esistenza di eventuali interessi di terzi, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per un tempo minimo di 15 giorni. La pubblicazione deve contenere una succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, nonché tutte le informazioni atte a consentire ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.

In relazione all'ipotesi di domande concorrenti, aventi cioè ad oggetto la richiesta dell'utilizzo della medesima area demaniale, il criterio da seguirsi per l'individuazione del concessionario è quello della priorità della domanda sulla quale in ogni caso prevale la domanda di rinnovo presentata dal precedente concessionario prima della data di scadenza. In ogni caso l'amministrazione

concedente, motivando dettagliatamente, ha facoltà di concedere il bene a soggetto diverso dal primo richiedente, che dimostri di volersi avvalere del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri un maggior investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.

- 6) Esprime parere di compatibilità idraulica.
- 7) Predisporre lo Schema di Concessione / nulla osta utilizzando quale riferimento l'allegato G della DGR n. 1615 del 2023 – aggiornamento della DGR n. XI/5715 del 15 dicembre 2021 e s.m.i. - e inserendo, in base alla tipologia di opera, le eventuali prescrizioni (le quali dovranno riguardare unicamente la gestione del bene in concessione e non eventuali modifiche progettuali), con sottoscrizione da parte del richiedente. Il funzionario "istruttore", verifica il corretto versamento degli importi dovuti dal richiedente (canone, eventuali arretrati, bolli per la registrazione degli atti, ecc...). Nel caso l'importo del canone di concessione preveda anche il versamento della cauzione (vedi TITOLO II – paragrafo 1 DELL'ALLEGATO E), è necessario, preliminarmente alla stesura dello "schema di concessione", predisporre il provvedimento contabile di accertamento della cauzione e verificare il corretto versamento della stessa da parte dell'utente.

Il Comune trasmette lo schema di Concessione al concessionario per la sottoscrizione, comunicandogli contestualmente che il medesimo dovrà essere sottoscritto entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, l'atto di concessione decade;

Il concessionario firma digitalmente la Concessione e lo trasmette (via pec) al Comune. Qualora l'utente fosse impossibilitato alla sottoscrizione in forma digitale, potrà firmare la stessa in forma cartacea, dandone tempestivo avviso al Comune con cui concorderà la data di sottoscrizione della Concessione presso gli uffici dell'Autorità competente, alla presenza dei funzionari competenti e nel rispetto del termine perentorio di 10 giorni decorrenti dalla comunicazione di cui sopra. Il dirigente sottoscrive con firma digitale il disciplinare: da questa data decorre la validità della concessione.

- 8) Registrazione degli atti di concessione: Trattandosi di scritture private, le concessioni per l'uso delle aree del demanio idrico fluviale sono soggette alla registrazione, sulla base di quanto definito dal D.P.R. 26/4/1986, n.131.

Titolo VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 – Obblighi dei proprietari dei manufatti posti sui corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto

26.1 Chiunque sia stato autorizzato all'esecuzione di interventi o chiunque sia proprietario di manufatti sui corsi d'acqua e/o nelle relative fasce di rispetto, ha l'obbligo di mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite o le proprietà e di eseguire, a propria cura e spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto di corso d'acqua e della fascia di rispetto interessato e tutte le eventuali modifiche che gli Enti competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime idraulico.

26.2 L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

26.3 La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale. Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque. Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

26.4 Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo (eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale), quantificato nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali (v. Allegato F).

Il canone:

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai

canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera;

- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 1981, n. 692);

- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di leggi o provvedimenti successivi al provvedimento di concessione.

26.5 Qualora il canone annuo, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, risulti di importo complessivo superiore a € 1.500,00, il concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone. Gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale (L.R. n. 10/2009, art. 6, comma 9 modificata dalla L.R. n. 19/2014, art. 4 comma 2). Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.

Articolo 27 – Danni

A nessun titolo potrà essere richiesto all'Ente competente il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovino sul corso d'acqua o all'interno della fascia di rispetto in contrasto con le normative vigenti.

Articolo 28 – Sanzioni

Per la procedura sanzionatoria valgono le disposizioni previste dalla legislazione statale e regionale in materia.

Articolo 29 – Ripristino a seguito di violazione in materia di polizia idraulica

29.1 Tutte le trasgressioni alle presenti norme, quando non costituiscono reato o contravvenzioni contemplati dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite come indicato al precedente art. 29 e sono comunicate alla Regione Lombardia.

29.2 Accertata la realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato e in violazione delle presenti norme, il Dirigente competente ingiunge con ordinanza al responsabile dell'abuso la riduzione in pristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione. In caso di inottemperanza nel su indicato termine, la demolizione è eseguita a cura del Comune ed a spese del responsabile dell'abuso.

Articolo 30 – Richieste di sdemanializzazione

30.1 Con Decreto dirigenziale n. 15946/2017, che ha aggiornato il Decreto n. 7644/2014, e con Decreto n. 7671/2014, sono state approvate rispettivamente le “Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale” e le “Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio lacuale extraportuale”, a cui si rimanda per il compiuto dettaglio di definizioni, esclusioni e procedure.

30.2 Per le richieste di sdemanializzazione sul reticolo idrico minore, l'Ente competente di cui all'art. 5 (il Comune) dovrà fornire il nulla osta idraulico.

Articolo 31 – Modifiche normative e cartografiche

In seguito ad accertamenti e/o rilievi territoriali, nonché a modifiche normative, il Responsabile dell'Area Tecnica, acquisiti i pareri necessari, propone al Consiglio Comunale la modifica del reticolo idrico minore nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo 32 – Norma transitoria e contraddittorio

È fatto salvo quanto contenuto in autorizzazioni già rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore delle presenti norme, fatto salvo il rispetto delle leggi vigenti in materia. Per ogni eventuale discrepanza o contraddittorio è fatto salvo il rispetto della legislazione vigente in materia ed in particolare dell'applicazione del DGR N. XI4037 del 14/12/2020 “Riordino dei reticoli idrici di regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica” e s.m.i., della L.r. 15 marzo 2016 - n. 4 “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua” e s.m.i., degli allegati e delle norme attuative ivi citate.

Articolo 33 – Integrazioni e precisazioni riguardanti il Reticolo principale

33.1 l'Autorità deputata allo svolgimento dell'attività di Polizia idraulica per il Reticolo Principale è Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale VAL PADANA Mantova (ai sensi della l.r. 1/2000 e DGR 883/2014 e s.m.i.). Le domande di concessione /autorizzazione di Polizia Idraulica, dal 1/1/2014, devono essere presentate unicamente in formato digitale utilizzando l'applicativo SIPIUI (Sistema Integrato Polizia Idraulica e Utenze Idriche) disponibile sul portale dei Tributi di Regione Lombardia;

33.2 Indicare l'obbligo di riportare la fascia di servitù idraulica INEDIFICABILE, anche su tutti i piani attuativi comunali. (se esigenze edificatorie obbligano alla deroga sulla distanza è necessario che sia indicato nel Documento di Polizia Idraulica comunale approvato da Regione Lombardia, vanno indicati anche i limiti o la deroga alle distanze per la realizzazione delle recinzioni. Sono possibili varianti successive al documento già approvato;

33.3 compete a Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale VAL PADANA il rilascio delle concessioni per le “grandi derivazioni” di acque superficiali e sotterranee;

33.4 l'istruttoria tecnica ed il parere regionale riguardo le pratiche di sdemanializzazione viene svolta da Regione Lombardia - Ufficio Territoriale Regionale VAL PADANA secondo le disposizioni della DGR 2176 del 25/07/2014, convoca, ove necessario, una conferenza dei servizi al fine di acquisire i pareri degli Enti coinvolti. Il parere è rilasciato con Decreto a firma del Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale VAL PADANA.

Articolo 34 – Normativa antimafia

34.1 La normativa antimafia è disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

34.2 L'art. 83, comma 1, del D.Lgs 159/2011 dispone che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti ad acquisire la documentazione antimafia anche prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del D.Lgs 159/2011, fra i quali, al comma 1, lettera b, del medesimo art 67, si rinvengono “le concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché le concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale”.

34.3 L'art. 91, comma 1, del D.Lgs 159/2011 stabilisce che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti ad acquisire l'informazione antimafia prima di stipulare, approvare, autorizzare contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del D.Lgs 159/2011, il cui valore sia "superiore a 150.000,00 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali".

34.4 L'art. 83, comma 3 bis, del D.Lgs n. 159/2011 sancisce che la suddetta documentazione antimafia "è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei o statali per un importo superiore a 5.000 euro"(fino al 31.12.2020 per un importo superiore a 25.000 euro per fondi europei – circolare AGEA 28.5.2020).

34.5 L'art. 91, comma 1 bis, del D.Lgs n. 159/2011 prevede che "l'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro";

Art.35 - Richieste di rimborso canoni per concessioni di polizia idraulica

35.1 Nel caso il soggetto titolare della concessione abbia provveduto ad effettuare un doppio pagamento, o comunque di un importo maggiore rispetto a quello dovuto, lo stesso, ha la possibilità di presentare alla Direzione Generale competente la domanda per ottenere il rimborso dell'importo versato in eccesso o non dovuto.

35.2 Il modello di domanda e le indicazioni su come effettuare la stessa sono pubblicate sul portale di Regione Lombardia alle pagine che trattano la materia della polizia idraulica.

35.3 La domanda di rimborso può essere presentata entro il 31 dicembre del 5° anno, a decorrere dalla data di pagamento. Per i pagamenti antecedenti all'annualità 2016, in caso di versamento di imposta regionale, la richiesta di rimborso può essere presentata entro il 31 dicembre del 3° anno, a decorrere dalla data di pagamento.

35.4 Il procedimento si conclude 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora il procedimento dovesse concludersi in ritardo, nel provvedimento di rimborso dovrà essere specificato il termine effettivamente impiegato e dovranno essere indicate le motivazioni del ritardo (art. 2, c. 9-quinquies, l. n. 241/1990 ss.mm.ii. e art. 4, c. 2, L.R. n. 1/2012).

35.5 In caso di istanza irregolare od incompleta i termini si interrompono a seguito della richiesta di integrazione motivata da parte di Regione Lombardia. Nella comunicazione devono essere indicati i termini per integrare la documentazione da parte del richiedente. Non è prevista la conclusione del procedimento con il silenzio-assenso da parte dell'amministrazione.

Art.36 - Aggiornamenti

36.1 Il presente regolamento è stato aggiornato sulla base della normativa vigente.

36.2 In caso di aggiornamento o modifica delle leggi e disposizioni regionali e nazionali che dovessero causare conflitto tra il presente regolamento e le stesse dovranno essere seguite le leggi, normative e disposizioni in vigore al momento.